

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 12 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pedofilia, la pedopornografia, il lavoro minorile e molti altri fenomeni criminali a danno dei minorenni sono ormai in costante e drammatico aumento. In considerazione di ciò, rappresentano un problema di tale dimensione sociale da non poter più essere ignorati. Anche perché le vittime rimangono, per il resto della loro vita, soggetti traumatizzati.

Innanzitutto, occorre agire sul piano della prevenzione, individuando i fattori che danno origine al fenomeno. Al riguardo è fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino affinché il minore sia maggiormente tutelato.

La presente proposta di legge istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una figura che esiste già in molti Paesi europei, ma non in Italia, dove manca, ad

oggi, un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (garante, tutore o difensore dei diritti dell'infanzia, che dir si voglia). L'istituzione di tale figura è prevista dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (articolo 4), resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, e la sua mancanza è stata rilevata dal Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia sia nelle « Osservazioni conclusive » indirizzate al nostro Paese nel 2003, sia nelle precedenti Osservazioni.

La mancata istituzione di tale figura disattende, altresì, quanto stabilito dai cosiddetti « Principi di Parigi » (risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 48/134 del 20 dicembre 1993) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fan-

ciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (articolo 12), resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003.

Non mancano del tutto, però, esempi di una simile figura, in particolare nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali, ma l'esigenza di assicurare all'infanzia e all'adolescenza una tutela più ampia di quella attuale ha, da tempo, fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, alla creazione, cioè di un nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali è già previsto l'intervento di specifici organismi giudiziari.

Le indicazioni che si traggono da tutta la documentazione internazionale e nazionale sono unanimi nel ritenere che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia un organismo autonomo e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni ed è per questo che, con la presente proposta di legge, se ne prevede la nomina da parte del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Emerge, dunque, la necessità di riprendere il filo della discussione e di rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo debito

conto dell'esperienza maturata in ambito regionale e a livello europeo.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, oltre che organo di vigilanza e di mediazione dei conflitti, è titolare di una funzione di stimolo e di facilitazione che esso esercita, secondo il principio di sussidiarietà, operando a fianco delle istituzioni della comunità, affinché i diritti sanciti dalla citata Convenzione ONU del 1989 siano effettivamente esercitati e goduti.

Il Garante ha il compito di rendere pubblici i dati sui risultati raggiunti dagli organismi preposti al controllo e all'applicazione delle leggi, nonché il potere di indagine e di raccolta diretta delle denunce, così come il potere di comminare sanzioni ai soggetti che si oppongono alla raccolta dei dati e alle indagini. Inoltre, il Garante prepara e indica, quando necessario, i curatori che tuteleranno, nei tribunali, gli interessi dei minori nel caso di coinvolgimento in affari di giustizia.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è soppresso e le sue funzioni sono trasferite al Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Garante », per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali vigenti.

2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.

ART. 2.

(Nomina e requisiti).

1. Il Garante è organo monocratico nominato dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, scelto tra cittadini italiani che hanno una comprovata esperienza nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.

2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

ART. 3.

(Funzioni).

1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Garante:

a) si attiva per la garanzia e per la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e stranieri, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea nonché della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giu-

diziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso minore e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

f) promuove, anche in collaborazione con gli enti competenti, iniziative per la prevenzione e per il trattamento dei casi di abuso della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di sfruttamento o di violenza sui minori, finalizzate anche a sviluppare nei minori la consapevolezza degli abusi subiti, promuovendo idonee campagne pubblicitarie;

g) collabora e coopera con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ove istituiti;

h) riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti; pubblica un rapporto semestrale, accessibile al pubblico gratuitamente, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori.

3. Il Garante esercita altresì le funzioni svolte dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi dell'articolo 7, raccogliendo i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale, curandone l'aggiornamento e monitorando gli interventi svolti dalle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alla prevenzione e alla repressione della pedofilia.

ART. 4.

(Poteri).

1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

a) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

b) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

c) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e all'adolescenza;

d) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 5.

(Disposizioni riguardanti il personale e disposizioni finanziarie).

1. Agli uffici del Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza, nonché i dipendenti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile soppresso ai sensi dell'articolo 7. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro novanta giorni dalla proposta stessa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Ga-

rante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

3. Il Garante può assumere direttamente dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci unità. Il Garante può inoltre avvalersi, qualora lo ritenga necessario, dell'opera di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante medesimo.

5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

ART. 7.

(Soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto

dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è abrogato.

2. Ai sensi di quando disposto dall'articolo 5, comma 1, il personale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, è trasferito al Garante, unitamente alle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente per il funzionamento del medesimo Osservatorio.

